



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI
Consiglio Regionale
della Liguria



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Liguria



Aspetti giuridici di tutela dei minori stranieri non accompagnati



unione nazionale
camere minorili

Roberta di Bella
Avvocato del Foro di Genova
Presidente Camera Minorile di Genova
Aderente UNCM



Avv. R. di Bella

«MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI» (m.s.n.a)

- L'art. 1 Reg. Comitato per i Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999):
“il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.
- Art 2 l. h) D. Lgs. 25/2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato:
“il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale”.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale della Liguria



ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Liguria

La tutela legale dei m.s.n.a. normativa internazionale



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

- Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959: diritto del minore a beneficiare della sicurezza sociale, alimentazione, alloggio e necessarie cure mediche.
- Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo, New York 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva con L.176/91.
- Convenzione dell'Aja il 5.10.1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva in Italia con L. 742/1980.
- Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 e convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sui provvedimenti di affidamento e sottrazione di minori ratificate e rese esecutive con L. 64/1994.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con L. 77/03.
- Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri con richiesta agli Stati membri di adottare rapidamente misure volte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori stranieri non accompagnati.
- Carta di Nizza e Trattato di Lisbona (2007) - divieto di espulsioni collettive, divieto di allontanamento, espulsione o estradizione verso altri Stati in cui esiste un serio rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
- Regolamento (UE) n. 604/2013 Dublino III, in vigore dal 01.01.2014.

La tutela legale dei m.s.n.a. normativa nazionale



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

- Costituzione: artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 37.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
- D. lgs 286/98, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- L. n. 94/2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
- Codice Civile: artt. 343 e ss.
- D. Lgs. 142/2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in vigore dal 30.09.2015



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



Avv. R. di Bella

Interesse superiore del minore

Per quanto la disciplina della tutela dei M.S.N.A. risulti complessa e frammentaria, secondo l'ormai sancito orientamento del diritto internazionale ed europeo, nonché della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che dettano la direzione di una legislazione e politica “*child friendly*”, anche il nostro ordinamento ha fatto proprio il principio per il quale in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere considerato ed affermato come **preminente il superiore interesse del minore**, interesse che deve guidare il legislatore così come ogni soggetto che si trovi, nel diverso e specifico ruolo rivestito, a dare protezione ed esecuzione alla migliore tutela del minore: Giudice, Ente di assistenza, tutore, assistente sociale, educatore, psicologo, ecc.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



Divieto di espulsione



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

- Artt. 13, 19 e 31 D. Lgs 286/98 - i minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.
- Non possono essere espulsi né respinti alla frontiera i minori stranieri che, nel Paese di provenienza, potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o che potrebbero rischiare di essere rinviiati verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
- In questo caso i minori, così come gli adulti, possono presentare richiesta di protezione internazionale.
- Due «categorie»:
 1. M.S.N.A. richiedenti protezione internazionale, per il riconoscimento dello *status* di rifugiato oppure protezione sussidiaria
 2. M.S.N.A. non accompagnati da parenti entro il quarto grado cui non è attribuibile protezione internazionale o che comunque non la richiedano e che ricevano diniego alla richiesta



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

M.S.N.A. richiedenti protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato oppure protezione sussidiaria

- Segnalazione al Giudice Tutelare, Procura della Repubblica presso il T.M., Tribunale per i Minorenni, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Nomina di un tutore il quale, assumendo al rappresentanza del minore, in accordo con il medesimo, sottoscrive la richiesta di protezione, assiste il minore durante il procedimento stesso e partecipa attivamente alle decisioni relative alle misure di protezione ed accoglienza.
- Segnalazione al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati (SPRAR).
- Procedimento nanti la Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione internazionale.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

M.S.N.A. richiedenti protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato oppure protezione sussidiaria

- Permesso di soggiorno:
- Per **asilo politico**, quando riconosciuto lo *status* di rifugiato (art. 1 Conv. Ginevra 1951): 5 anni, rinnovabile, accesso allo studio, al lavoro, al SSN, prestazioni assistenziali INPS, ricongiungimento familiare.
- Per **protezione sussidiaria**, *status* riconosciuto per chi, pur non potendo essere riconosciuto 'profugo', rischi di subire condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale qualora dovesse rientrare nel proprio paese.
- Per **motivi umanitari**, concedibile anche in caso di diniego dello *status* di protezione internazionale o di revoca o cessazione dello stesso, qualora ricorrono "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", con specifica previsione, tra le altre, per gli stranieri non espellibili ex art. 19 T.U. , quindi per i minori di età stranieri.
- **Provvisorio per richiesta di asilo**, qualora ritardo nella decisione sulla richiesta proposta per motivo non imputabile al minore, permette accesso all'attività lavorativa.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



M.S.N.A. da parenti entro il quarto grado cui non è attribuibile protezione internazionale o che comunque non la richiedano e che ricevano diniego alla richiesta



unione nazionale camere minorili

Avv. R. di Bella

- Segnalazione al Giudice Tutelare, Procura della Repubblica presso il T.M., Tribunale per i Minorenni, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Nomina del tutore da parte del Giudice Tutelare.
- Permesso di soggiorno:
 - Per «**motivi familiari**» o «**per affidamento**» ex artt. 2 e 4 L. 184/83.
 - Per **minore età**
 - Permesso al compimento della maggiore età ex art. 32 T.U. immigrazione.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale della Liguria



ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Liguria

Decreto legislativo 18 agosto 2015 , n. 142



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

Art. 18 - Disposizioni sui minori

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto **assume carattere di priorità il superiore interesse del minore** in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere **all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse** e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, **purché corrisponda all'interesse superiore del minore.**



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



Decreto legislativo 18 agosto 2015 , n. 142

Art. 19 Accoglienza dei minori non accompagnati



unione nazionale
camere minorili

Avv. R. di Bella

Co. 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza, istituite con decreto del Ministro dell'interno ... omissis... **per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.** Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età. **Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18.**



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale della Liguria



ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Liguria

Art. 19 accoglienza dei minori non accompagnati



Unione nazionale camere minorili

Avv. R. di Bella

Co. 5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al **giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i Minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte**, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Co. 6. Il **tutore** possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.

Co. 7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata **ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale**. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.



ORDINE AVVOCATI IMPERIA



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI
Consiglio Regionale della Liguria



ORDINE DEGLI PSICOLOGI della Liguria

Tutore



unione nazionale camere minorili

Avv. R. di Bella

Il tutore, nominato dal G.T., riveste un ruolo formale e di rappresentanza ai sensi degli artt. 343 e ss. c.c. e pertanto è chiamato alla «cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni» (art. 357 c.c.) in termini «genitoriali».

La tutela di ogni minore deve essere ricercata nell'esclusivo interesse del medesimo e per poter identificare e comprendere quale esso effettivamente sia anche il tutore è chiamato al passaggio versione una visione «bambino – centrica», che ponga il minore o il ragazzo al centro, con la sua storia, le sue aspirazioni, le sue difficoltà ed aspettative, con la sua cultura e tutto il proprio *back-ground*. Pertanto la «cura» di un minore straniero non accompagnato si può realizzare solo attraverso l'incontro con ogni ragazzo, che richiede ascolto e comprensione.

Il tutore allora diventa parte di una «rete di accoglienza e sostegno» che per esistere e funzionare deve essere composta di più «parti di una medesima corda» che devono pertanto legate tra loro, lavorare insieme, ciascuna con la propria competenza e specificità: giudici, servizi sociali, psicologi, medici, lavoro, scuola, ecc.